

**TRATTA E  
SFRUTTAMENTO DEL  
LAVORO**

**IL CAPORALATO**



# INTRECCIO DI TIPOLOGIE.

## *La finalità*

### NEL TRAFFICO DEI MIGRANTI (C.D. SMUGGLING)

il soggetto criminale svolge una funzione assimilabile a quella di una agenzia che offre un servizio disinteressandosi completamente del futuro della persona trasportata;

### NELLA TRATTA DEGLI ESSERI UMANI (CD. TRAFFICKING)

per il trafficante i reali guadagni derivano dal futuro impiego che il criminale ne farà (prostituzione, lavoro nero, pedopornografia, ecc.).

### **DIFFICILE DEFINIRE CONFINE**

**tra lavoro forzato e  
trafficking a scopo di  
sfruttamento  
lavorativo**

# **DIFFICOLTÀ A TROVARE STRUMENTI ADEGUATI**

**LA NUOVA SCHIAVITÙ DEL XXI SECOLO  
(CONTRATTUALIZZATA)**

# STRUMENTI NORMATIVI A LIVELLO COMUNITARIO



- per contrastare il traffico di esseri umani e lo sfruttamento lavorativo
- prima Decisione quadro del 2002, incentrata quasi esclusivamente sull'aspetto repressivo del fenomeno
- Direttive maggiormente improntate alla tutela delle vittime, quali la Direttiva 2004/81/CE (che ha definito le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno di breve durata ai cittadini stranieri oggetto di traffici) e la Direttiva 2011/36/UE (che ha adottato per la prima volta un approccio olistico alla materia, coniugando le misure penali alle disposizioni volte alla protezione e al sostegno della vittima).

# LA CONVENZIONE EUROPEA SUI DIRITTI DELL'UOMO

- l'art. 4, par. 1, afferma che « nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù », prosegue al par. 2 affermando che « **nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato od obbligatorio** », conclude prevedendo al par. 3 cosa non debba considerarsi lavoro forzato od obbligatorio.

Essa **non contiene una definizione di schiavitù, servitù e lavoro forzato**, con la conseguenza che la giurisprudenza in materia fa riferimento alle definizioni contenute negli strumenti internazionalistici, rispettivamente l'art. 1, par. 1, della Convenzione sulla schiavitù del 1926, l'art. 1, lett. b), della Convenzione supplementare sull'abolizione della schiavitù del 1956 (e l'art. 2, par. 1, della Convenzione OIL sul lavoro forzato o obbligatorio del 1930).

- I divieti di schiavitù e servitù rivestono carattere di primaria e fondamentale importanza e sono quindi inderogabili (cfr. [art. 15, par. 2, CEDU](#)).

# CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO



- mancanza di un espresso divieto di trafficking all'interno del testo della Convenzione europea dei diritti dell'uomo
- interpretazione estensiva del divieto di schiavitù e di lavoro forzato contenuto nell'articolo 4 della CEDU
- 2017 J. and others v. Austria nella quale, per la prima volta, la Corte di Strasburgo ha dichiarato l'ammissibilità di un ricorso in materia di tratta a scopo di sfruttamento lavorativo sulla base dell'articolo 3 della CEDU, che sancisce il divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti.

# CONVENZIONI INTERNAZIONALI IN MATERIA DI SCHIAVITÀ

- **Convenzione di Ginevra sulla 25 settembre 1926**
- L'art. 1 definisce la schiavitù come « lo stato o la condizione di un individuo sul quale si esercitano qualunque o tutti i poteri inerenti al diritto di proprietà » (21) e le Parti all'art. 2 lett. b) si obbligano a « disporre, progressivamente e nel più breve tempo possibile, la completa abolizione della schiavitù in tutte le sue forme ».
- **Convenzione supplementare Nazioni Unite, aperta alla firma degli Stati a Ginevra il 7 settembre 1956 ed entrata in vigore il 30 aprile 1957**
- sull'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù delle l'abolizione e l'abbandono di una serie di istituzioni e di pratiche, tra cui la servitù per debiti, la servitù della gleba, il matrimonio servile e alcune forme di lavoro minorile

- **Patto Internazionale sui diritti economici, sociali e culturali, adottato a New York il 16 dicembre 1966 ed entrato in vigore il 3 gennaio 1976, afferma « il diritto di ogni individuo di ottenere la possibilità di guadagnarsi la vita con un lavoro liberamente scelto od accettato »**

- **Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata il 18 dicembre 1990 ed entrata in vigore il 1° luglio 2003**
- **l'art. 11 afferma che nessun lavoratore migrante possa essere tenuto in schiavitù (« slavery ») o servitù (« servitude ») o possa essere costretto a svolgere un lavoro forzato o obbligatorio.**

# INTERVENTI CHE **COLLEGANO** SFRUTTAMENTO LAVORATIVO ALLA TRATTA

- Il contrasto alla schiavitù e al lavoro forzato come conseguenza della tratta di persone e del traffico di migranti nella **Conferenza di Palermo: definizione!**
- Nel Protocollo addizionale sul Trafficking in persons la tratta abbraccia « lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, **il lavoro forzato o prestazioni forzate**, schiavitù o pratiche analoghe, l'asservimento o il prelievo di organi » (cfr. art. 3, lett. a, seconda parte).
- concetto di « posizione di vulnerabilità »,
- La Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAI, ne parla (all'art. 2, comma 2) come di « una situazione in cui la persona in questione **non ha altra scelta effettiva** ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima ».

# DALLO STATUTO DELLA CORTE PENALE INTERNAZIONALE

- adottato a Roma il 17 luglio 1998
- **la riduzione in schiavitù è inserita tra i crimini contro l'umanità**
- « l'esercizio su una persona di uno o dell'insieme dei poteri inerenti al diritto di proprietà, anche nel corso del traffico di persone, in particolare di donne e bambini a fini di sfruttamento sessuale ».

**ETICA  
DIRITTO  
ECONOMIA**

**CORREGGERE LE DISUGUAGLIANZE  
DAGLOBALIZZAZIONE**

- un meccanismo collaudato del passato
- oggi smantellamento di fatto dei diritti del lavoratore che nella competizione mondiale è uno dei fattori sui quali fare leva per abbattere i costi di produzione

## COMPETIZIONE GLOBALE

la c.d. legge Biagi ([d.lgs. n. 276/2003](#))

Salvaguardia regime amministrativo di intermediazione, il lavoratore è lasciato orfano di una protezione specifica, cioè riferita alla sua *persona*

# L'EPOCA DELLA GLOBALIZZAZIONE

- Meccanismo collaudato del passato per abbattere i costi di produzione:
- domanda di lavoro a costi e condizioni di saldo, e ciò perché, nella competizione globale, questo è l'unico modo di stare sul mercato, soprattutto nel settore agricolo.
- **il bacino di manodopera è divenuto inesauribile**
- globalizzazione, che genera una guerra tra poveri messi alla mercede di sfruttatori senza scrupoli
- **Rischio di intervento penale simbolico di un programmatico impegno dello Stato nel contrasto della criminalità**

**LAVORO È ANCORA UNA RISORSA  
SPECIALE, MERITEVOLE DI TUTELE  
SPECIALI**

*ma in un mercato tout court  
fondato sul principio della  
libera concorrenza.*

# IMMIGRAZIONI IRREGOLARI E MERCATO DEL LAVORO

- in caso di irregolarità, il rapporto con l'ordinamento diventa estremamente precario e incerto
  - migrazioni in cui si riscontra la presenza di elementi di coercizione (c.d. migrazioni forzate)
  - migrazioni dettate dalla semplice volontà di cercare migliori opportunità di vita e di lavoro in un Paese diverso da quello di appartenenza (c.d. migrazioni volontarie o economiche)
  - Le migrazioni economiche costituiscono indubbiamente una delle declinazioni di maggior rilievo del fenomeno migratorio
  - **Tuttavia, è sempre più difficile, nel dato reale, scindere i casi in cui la migrazione avviene per motivi economici da quelli in cui si tratta di una migrazione forzata**

# EFFETTI PERVERSI SULLA CONDIZIONE GIURIDICA DEI LAVORATORI STRANIERI

- l'esercizio di **un'attività lavorativa** costituisce il principale titolo che legittima il soggiorno del migrante sul territorio nazionale
- **fraintendimento** del reale funzionamento del mercato del lavoro degli stranieri
- la presenza di lavoratori migranti continui a rappresentare più un **problema di ordine pubblico** che di regolazione del mercato del lavoro
- Congegno «quote flussi» finisce esso stesso per **alimentare l'elusione** delle regole e generare irregolarità
- modello quasi «impossibile» di accesso legittimo al mercato del lavoro: **moltiplica le potenzialità di sfruttamento**
- nesso tra permesso e contratto di lavoro comporta una **facile criminalizzazione** del fenomeno migratorio

# IL NODO DECISIVO

difficoltà nella pianificazione della politica migratoria

perseverando in un approccio prevalentemente di repressione del lavoro irregolare degli stranieri

trascurato del tutto il potenziale positivo dell'immigrazione per il mercato del lavoro

regole in tema di diritti previdenziali vero deterrente all'instaurazione di un rapporto di lavoro regolare

la dichiarazione del rapporto di lavoro potrebbe far emergere la responsabilità penale per reato di clandestinità,

rischio di espulsione del cittadino extracomunitario: non agevola le denunce da parte dei lavoratori stranieri sfruttati

# PROCEDURE DI EMERSIONE DELL'IRREGOLARITÀ DEI LAVORATORI SOMMERSI EXTRA-COMUNITARI *(C.D. SANATORIE)*

- «miopia» del nostro legislatore appare ancora più evidente.
- Con tali procedure, infatti, si è inteso perseguire principalmente l'obiettivo di regolarizzare le sacche di clandestinità e non tanto quello di contrastare il lavoro irregolare (con la conseguenza di ottenere una emersione solo illusoria, al termine della quale molti lavoratori sono tornati nel mercato del lavoro informale).
- Ancora una volta, dunque, l'attenzione non è posta sulla tutela dello status di lavoratore in primis, quanto sul controllo dell'ordine pubblico e della clandestinità
- **Occorre cambio di prospettiva: considerare l'immigrazione un fattore strutturale all'interno della nostra società**

# INDICATORI DELLA TRATTA DI ESSERI UMANI A FINI DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO

Documenti e  
statuto di  
soggiorno

- Statuto di soggiorno precario o illegale.
- La persona non è in possesso di documenti d'identità e di viaggio personali o li possiede solo in parte;
- i documenti le sono stati sottratti dal datore di lavoro.
- La persona possiede documenti d'identità falsi o contraffatti.
- La persona non ha un contratto di lavoro oppure possiede contratti di lavoro doppi (quelli effettivamente in vigore e quelli da mostrare in caso di controllo).

## Situazione di lavoro

- La persona non può licenziarsi (il datore di lavoro la minaccia oppure esercita pressioni su di lei per impedire che il rapporto lavorativo si concluda).
- Orari di lavoro ben al di sopra della media; la persona è costretta a lavorare in qualsiasi circostanza (p. es. in caso di malattia o immediatamente dopo il parto).
- La persona è isolata, non viene integrata all'interno dell'azienda.
- Condizioni di lavoro pericolose (la prestazione lavorativa richiesta comporta rischi per la salute e/o per l'integrità personale).
- Alloggio/Letto presso il posto di lavoro.



Salario /  
Indebitamento

- Risorse finanziarie scarse o nulle.
- Salario estremamente basso o nullo.
- La persona non dispone dei propri guadagni, per esempio
- perché:
- Deve saldare i debiti per il viaggio o per le provvigioni
- (servitù per debiti).
- Deve cedere la maggior parte del salario (p. es. per l'alloggio, il vitto o gli attrezzi da lavoro).



Violenza, minacce,  
sorveglianza

- La persona è sorvegliata e la sua libertà di movimento è limitata. Non le è permesso di allacciare o intrattenere contatti sociali
- La persona conosce appena i luoghi e la lingua del posto.
- Istruita dal datore di lavoro su cosa raccontare in caso di controlli.
- Gli sfruttatori minacciano la persona di denunciarla e
- farla arrestare o espellere per mancato possesso del permesso
- di soggiorno o del permesso di lavoro.



# EMERSIONE

INTRECCIO TRA CAPOLARATO,  
CRIMINALITÀ ORGANIZZATA E  
MIGRAZIONE IRREGOLARE

A photograph of two men in a tomato market. The man on the left is wearing a light-colored shirt and is looking down at a basket of tomatoes. The man on the right is wearing a white shirt and is looking towards the camera. They are standing in front of a large pile of red tomatoes. The background is a clear blue sky.

**C.D. CAPORALATO « NERO »**

- **paraschiavistico**
- **l'intrusione dell'intermediario incisiva e continuativa da annullare completamente la sua capacità di autodeterminarsi**

**C.D. CAPORALATO « GRIGIO »**

- **caratterizzato dall'assenza di costrizione della vittima o comunque da uno sfruttamento limitato nel tempo e nello spazio, anche se in ipotesi ripetuto con metodo e a cadenze regolari**

# **DISVALORE CONDIVISO**


**CAPORALE E DATORE DI LAVORO**

Pastorizia

imprese di  
pulizie e  
turismo

pesca

settore  
manifatturiero  
più in generale



edilizia

servizi alla  
persona

# DIRETTIVA 2009/52/CE DEL **PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO,**

- **Il più importante documento normativo dell'Unione Europea in materia di caporalato,**
- attuata in Italia mediante il d.lgs. n. 109/2012 (il c.d. decreto « Rosarno »). la finalità dichiarata del testo normativo è quella di contrastare quelle forme di sfruttamento dei lavoratori stranieri, come le prassi di caporalato, che comportino una compressione inaccettabile della dignità umana e dei diritti inviolabili dell'uomo.
- divieto generale di assunzione dei cittadini di Paesi terzi, non autorizzati a soggiornare nel territorio dell'Unione Europea, con conseguenti sanzioni di carattere penale e amministrativo nei confronti dei datori di lavoro che dovessero violarlo.
- modifica il T.U. sull'immigrazione attraverso l'aggiunta di un nuovo **comma** all'art. 22, il **12-bis**, circostanza aggravante ad effetto speciale
  - a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
  - b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;
  - c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al comma 3 dell'articolo 603-bis c.p.

# È UNA PIAGA SUBDOLA CHE SI MANIFESTA IN MOLTE FORME

- migliaia di moderni schiavi raccolgono i pomodori del Tavoliere o le arance in Calabria.
- in « zone grigie », tra sfruttamento e forme contrattuali solo apparentemente legali.
- tante sono le varianti del fenomeno che concretamente è talvolta sconosciuto dagli stessi lavoratori che ne sono vittime.
- situazione di « particolare vulnerabilità » sul piano economico-sociale: o stranieri, in genere irregolari, o inoccupati che hanno impellente bisogno di lavorare
- Soggetti, quindi, con una scarsa coscienza del proprio stesso status di lavoratori cui l'ordinamento connette diritti che dovrebbero essere incompressibili.

# 70 ANNI DI SUSSEGUIRSI DI DISCIPLINE DI CONTRASTO DEL CAPORALATO

- culminati nel 2016 con l'approvazione della storicamente più severa normativa in materia
- ben poco abbiano inciso sul **fenomeno** che invece è **in splendida forma** e continua a generare valori economici imponenti
- solo nel settore agricolo i sindacati stimano nell'ordine di 5 miliardi di Euro l'anno e incide per quasi un quinto del valore aggiunto generato nella filiera agricola

# I CAPORALI



- si occupano di procurare manodopera a basso costo per lavori di fatica.
- Il loro ruolo è quello di reclutare persone e trasportarle sul luogo di lavoro, come cantieri e campi agricoli,
- incassando un ricompenso concordato in precedenza.
- Il meccanismo di selezione è abbastanza elementare: i caporali si appostano in determinate zone e caricano le persone interessate su mezzi propri, con partenza nelle primissime ore del mattino.
- I due settori di maggiore diffusione del fenomeno sono l'edilizia e soprattutto l'agricoltura.

# SOCIALMENTE RICONOSCIUTA

- costume e una mala prassi in certi territori storicamente è addirittura : l'immagine « tradizionale » del caporale raccontata da certi film del neorealismo del secondo dopoguerra
- la forza intimidatrice del caporale prestata dalla organizzazione criminale della quale egli fa parte. Se si tratta di stranieri, spesso è la stessa organizzazione che ne ha garantito l'ingresso nel territorio dello Stato
- Tra gli schermi utilizzati per la copertura della sostanza del fenomeno di caporalato e sfruttamento, in agricoltura (ma non solo), sovente vi è quello delle cooperative c.d. « senza terra »,

# PRIMA DELL'INTRODUZIONE DI UNA FATTISPECIE AD HOC

riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.),

maltrattamenti contro familiari e conviventi (art. 572 c.p.)

estorsione (art. 629 c.p.).

- **Art. 603 bis** Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:
  - 1. 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
  - 2. 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
- Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato.
- Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
  - 1. 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
  - 2. 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
  - 3. 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
  - 4. 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
- Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
  - 1. 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
  - 2. 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
  - 3. 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro

## 2011 PRIMA VERSIONE DEL NUOVO ART. 603-BIS C.P.

- lesione della personalità individuale del lavoratore
- i fatti di caporalato c.d. « grigio »
- diverso oggetto di tutela dell'[art. 18, d.lgs. n. 276/2003](#): concorso di reati
- Eccessivamente dettagliata
- **Intermediazione (solo il caporale!)** finalizzata allo sfruttamento mediante violenza, minaccia o intimidazione, l'approfittamento dello stato di bisogno o di **necessità** della vittima, condizioni di lavoro, metodi di sorveglianza, o a situazioni alloggiative particolarmente degradanti
- Organizzazione
- Poco utile

## 2016: NUOVO TESTO 603 BIS CON CONTRIBUTO EUROPEO

- 2 distinte ipotesi
- Caporale: recluta, sfruttamento, approfittamento stato di bisogno
- Datore di lavoro: utilizza, assume, impiega, sfruttamento e approfittamento stato di bisogno
- Indipendenti
- scompare il riferimento alla organizzazione della attività del caporale
- Violenza e minaccia solo come aggravante
- Scompare intimidazione
- Scompare necessità

# INTRECCI PER IL CONTROLLO TOTALE

- La forza intimidatrice prestata dalla organizzazione criminale di cui fa parte il caporale
- spesso è la stessa organizzazione che ne ha garantito l'ingresso dello straniero nel territorio dello Stato .
- Il lavoratore, che cade in questa rete di controllo e sfruttamento, diventa così impotente
- **connessione con il fenomeno della immigrazione e il ruolo di controllo del territorio di larghe zone dell'Italia da parte della mafia.**

# CONTINUA NESSO CON L'ART. 416

- A seguito della riforma del 2016 parrebbe aver spezzato il rapporto di corrispondenza biunivoca tra intermediazione illecita e associazione a delinquere.
- In realtà, il rilievo socio-economico del caporalato agricolo in alcune aree territoriali del Paese vi sono le premesse perché la giurisprudenza possa continuare a contestare il caporalato prevalentemente o come reato fine di un'associazione a delinquere semplice (art. 416 c.p.) o di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.
- ipotesi di caporalato agricolo organizzato attraverso il sistematico sfruttamento di immigrati clandestini mantenuti in condizione analoga alla schiavitù
- La scelta del legislatore del 2016 di non riproporre il riferimento esplicito all'“organizzazione” nell'ipotesi base dell'art. 603 bis c.p. non è comunque idonea a “spezzare” quel nesso di corrispondenza biunivoca che, nelle più gravi ipotesi continua a permanere tra il c.d. caporalato, la riduzione in schiavitù e la criminalità organizzata.

# CLANDESTINITÀ E STATO DI BISOGNO

- Nella giurisprudenza successiva alla novella, vedasi Cass. pen., 20 aprile 2018, n. 17939, in cui la Suprema Corte precisa che, ai fini dell'integrazione del delitto di «intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro» (art. 603-bis c.p.) è sufficiente la sussistenza di anche uno soltanto degli indici dello sfruttamento presenti nella disposizione e l'approfittamento dello stato di bisogno dei lavoratori che può ricavarsi dalla condizione di clandestinità degli stessi, che li rende disposti a lavorare in condizioni disagiate.

- CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV PENALE - SENTENZA 7 aprile 2020, n. 11546
- La mera condizione di irregolarità amministrativa del cittadino extracomunitario nel territorio nazionale, accompagnata da situazione di disagio e di bisogno di accedere alla prestazione lavorativa, **non può** di per sé costituire elemento valevole **da solo** ad integrare il reato di cui all'art.603-bis cod. pen. caratterizzato, al contrario, dallo sfruttamento del lavoratore, i cui indici di rilevazione attengono ad una condizione di eclatante pregiudizio e di rilevante soggezione del lavoratore, resa manifesta da pro